

GESTIONE DEI RIFIUTI: NOVITÀ PER LE IMPRESE DEL BENESSERE

27

GENNAIO

ore 10.30

La gestione dei rifiuti per saloni di acconciatura e centri estetici alla luce della nuova tracciabilità RENTRI: tra nuovi adempimenti e semplificazioni.





Di cosa parliamo oggi:



La gestione dei rifiuti per un'impresa del benessere: cenni generali



Le semplificazioni (tuttora vigenti!)



RENTRI: cosa cambia davvero



Rifiuti e sostenibilità: tra adempimenti documentali e una gestione sostenibile dell'azienda

RIFIUTI: La normativa generale



Alcuni principi generali della normativa ambientale in materia dei rifiuti

- Il riferimento principale è la Parte quarta del dl.gs 152/06 (c.d. codice ambientale) «Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»
- La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e
- I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio **chi inquina paga**.




Responsabilità nella gestione dei rifiuti

- **Il produttore iniziale**, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
- La responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
 - a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario.



QUINDI




TUTTE LE ATTIVITA' UMANE ED ECONOMICHE DETERMINANO LA PRODUZIONE DI RIFIUTI

LA NORMATIVA AMBIENTALE DETERMINA PRINCIPI E CRITERI STRINGENTI PER UNA LORO GESTIONE IN LINEA CON LE ESIGENZE AMBIENTALI E DELLA SALUTE UMANA

IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO (IMPRESA) HA RUOLI E RESPONSABILITA' BEN PRECISE NEL GARANTIRE IL RISPETTO DI TALI REGOLE E PRINCIPI

La corretta classificazione dei rifiuti



La classificazione del rifiuto in base alle sue caratteristiche determina in parte regole e adempimenti diversi

Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi ...
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie
- i veicoli fuori uso



IN PARTICOLARE

- Il **settore benessere** produce rifiuti che, seppure in piccole quantità, in alcuni casi sono classificabili come rifiuti speciali pericolosi. Ad esempio:
- Imballaggi vuoti contaminati da sostanze pericolose;
- Contenitori per gas a pressione;
- Aghi, lame, siringhe... i cosiddetti taglienti e a rischio infettivo
-



*Gli adempimenti :
quali regole semplificate per il settore*



PER UNA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI
POSSIAMO FOCALIZZARCI SU 3 ASPETTI:

TRACCIABILITA'

(ADEMPIMENTI DOCUMENTALI – REGISTRI, FIR, MUD)

**CORRETTO DEPOSITO TEMPORANEO (PRIMA DELLA
RACCOLTA)**

**CORRETTO CONFERIMENTO (DETERMINA LA «FINE»
DELLA RESPONSABILITA' PER IL PRODUTTORE)**

Le semplificazioni per il settore:

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, **i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 , 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi**, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, **possono adempiere all'obbligo** con una delle seguenti modalità *che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189*:

- a) **con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione** di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
- b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.

~~REGISGTRO
C/S~~

FIR

~~MUD~~



*Inquadramento generale
e prospettive per il settore*



Il RENTRI: caratteristiche GENERALI

Superato il «vecchio» SISTRI, il DL 35/2018 delinea il **nuovo sistema di tracciabilità, organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente**



Con l'entrata in vigore del RENTRI, vengono anche introdotti **NUOVI MODELLI DI REGISTRI C/S E FIR**

In sintesi il RENTRI introduce un modello di **gestione digitale** degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 (tenuta dei registri di carico e scarico e emissione del fir), consentendo la messa a sistema (invio al RENTRI) delle informazioni contenute in questi documenti per favorire il monitoraggio dei flussi dei rifiuti di ciascun punto di generazione/trasporto/trattamento.




Soggetti obbligati: una platea molto ampia


- gli enti e le imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**;
- i **produttori di rifiuti pericolosi** (indipendentemente dal n° dei dipendenti);
- gli enti e le imprese che **raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale** o che operano in qualità di **commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi**;
- i **ConSORZI** istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- nonché, con riferimento ai **rifiuti non pericolosi**, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (attività artigianali, industriali e di recupero smaltimento rifiuti, fanghi, fosse settiche e reti fognarie).



PRINCIPALI SCADENZE



➤ *I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI*



Nonostante le insistenti richieste di CNA e altre Associazioni, ad oggi non ci sono prospettive rispetto ad una eventuale proroga

Non solo tracciabilità: Registri e FIR - cosa cambia

- **Nuovi modelli** per tutti a partire da febbraio 2025
- **Tenuta digitale del Registro** in concomitanza col proprio obbligo di operatività del RENTRI
- **Tenuta digitale del FIR** a partire dal 13 febbraio 2026
- Da febbraio 2025 a febbraio 2026 – **vidimazione digitale del FIR** tramite portale RENTRI e nuove regole di **compilazione e trasmissione** dello stesso
- Obbligo di **trasmissione dei dati** al RENTRI




MA:

Cosa non cambia

- **Soggetti obbligati** vs **soggetti esonerati** dagli obblighi documentali **e relative semplificazioni**
- **Tempi** per le annotazioni
- Regime delle **responsabilità**

QUINDI per le
imprese del
benessere



~~REGISGTRO
C/S~~

FIR

~~MUD~~

Ma il FIR verrà gestito con le nuove modalità





Quindi, per il settore benessere:

I soggetti che svolgono attività che ricadono nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 ... **se producono rifiuti pericolosi, sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti**, secondo le seguenti tempistiche:

- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;
- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti;
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti includendo anche i soggetti non organizzati in imprese.

Per i **rifiuti non pericolosi** non devono iscriversi al RENTRI;

Con riferimento al FIR:

- a partire dal 13 febbraio 2025, devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Se non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno provvedere alla registrazione all'area riservata "Produttori non iscritti";
- a partire dal 13 febbraio 2026, devono emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI

In particolare quindi, il FIR sarà:

- Fino al 13/2/2025: cartaceo per tutti, **rispondente al vecchio D.M. 145/1998**
- Dal 13/2/2025 al 13/2/2026: cartaceo per tutti, **conforme AL NUOVO MODELLO di cui all'allegato II del D.M. 59/2023** (scaricabile e vidimabile dal RENTRI anche con semplice registrazione per i soggetti non iscritti).

Il nuovo modello è in formato A4, da utilizzarsi in **duplice copia**: la prima rimane al produttore, la seconda la trattiene il trasportatore che la duplica per gli altri soggetti interessati

- Dal 13/2/2026:
 - **Digitale** per i soggetti iscritti al Rentri, conforme al nuovo modello allegato II
 - **Cartaceo** per soggetti non iscritti, conforme al nuovo modello allegato II

NOVITA': su **richiesta** del produttore, il formulario potrà essere emesso dal trasportatore: **rimangono** p responsabilità del produttore / detentore le informazioni di loro competenza



DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTI ANNUALI

Soggetti obbligati	Diritti di segreteria	Contributo annuale	
		Primo anno	Anni successivi
Produttori di rifiuti pericolosi	10 €	Oltre i 50 dipendenti: 100 € Da 10 a 50 dipendenti: 50 € Fino a 10 dipendenti: 15 €	Oltre i 50 dipendenti: 60 € Da 10 a 50 dipendenti: 30 € Fino a 10 dipendenti: 10 €
Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività: <ul style="list-style-type: none"> - artigianali - industriali - recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie 	10 €	Oltre 50 dipendenti: 100 € Da 10 a 50 dipendenti: 50 €	Oltre 50 dipendenti: 60 € Da 10 a 50 dipendenti: 30 €



La possibilità di delegare le Associazioni di Categoria

Attività delegabili dai produttori di rifiuti (senza limiti quantitativi)

- Iscrizione al Rentri
- Pagamento dei diritti di segreteria e dei contributi annuali
- Apertura (non compilazione) registri di carico e scarico
- Trasmissione periodica dei dati al Rentri

Questa delega **si aggiunge** a quella già prevista dall'art.190 co.7 del DLgs 152/06 per la tenuta dei registri c/s da parte delle associazioni o loro società di servizi per conto dei produttori iniziali di rifiuti che producono fino a 20 t/anno di rifiuti non pericolosi e 4 t/anno di rifiuti pericolosi.





Per concludere, un
richiamo al ruolo dei
rifiuti nella Sfida ESG

Il ruolo dei rifiuti nelle scelte di sostenibilità di un'azienda:
«Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti»



Grazie per l'attenzione!

Barbara Gatto

CNA Nazionale

Resp. DPT Politiche Ambientali

